

AS826 - COMUNE DI CITTANOVA (RC) - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Roma, 21 febbraio 2011

Comune di Cittanova

Oggetto: *Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di raccolta rifiuti.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 16 febbraio 2011, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa dell'evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

In primo luogo, la sussistenza del requisito del "controllo analogo" deve essere esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria. Nel caso di specie, il capitale societario della società Piana Ambiente S.p.A. (di seguito, Piana) risulta essere posseduto al 49% da privati.

Inoltre, il fatto che la società Piana possa svolgere numerose e diversificate attività commerciali, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopi affini, connessi o analoghi, nonché realizzare consorzi e/o ATI con altre società lascia presumere una evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di un'eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Infine, la previsione statutaria in base alla quale la società può gestire servizi di igiene ambientale affidati da enti pubblici con procedure competitive di gara si pone in contrasto con il divieto, imposto all'affidataria *in house* dall'articolo 23, comma 9, l.133/2008, di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda le condizioni individuate dall'articolo 23 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, ai fini della scelta di affidare il servizio in oggetto in deroga alle modalità ordinarie. Si ritiene opportuno ricordare che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. Nel caso di specie, si ritiene che l'Ente affidante non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, in particolare, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato: dalla documentazione agli atti emerge infatti un esplicito interesse, da parte del mercato, a fornire il servizio in questione. A fronte di una simile circostanza, lo svolgimento di un'ordinaria procedura di gara può offrire un contributo prezioso per individuare la soluzione più efficiente per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Cittanova.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino